

CCCXIX SEDUTA

VENERDI 18 MAGGIO 1962

Presidenza del Presidente STAGNO d'ALCONTRES
 indi
 del Vice Presidente COLAJANNI

INDICE

	Pag.
Congedo	1237
Disegni di legge :	
« Assegno mensile agli invalidi permanenti » (105); « Assegno mensile per gli invalidi al lavoro per minorazione fisica o psichica » (146) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	1238, 1243, 1245, 1247, 1248, 1250 1251, 1252, 1253, 1254, 1256, 1257, 1259
CRESCIMANNO	1238
JACONO *	1239, 1254
OCCHIPINTI VINCENZO	1240, 1251
CALDERARO, <i>Presidente della Commissione</i> *	1242, 1254
BOMBONATI	1242
RUBINO RAFFAELLO, <i>relatore</i> *	1242, 1243, 1244, 1251 1252, 1253, 1255, 1256
CONIGLIO, <i>Assessore all'amministrazione civile;</i> <i>alla solidarietà sociale</i> *	1243, 1244, 1253, 1254, 1257
CELI *	1245, 1247
RUSSO MICHELE	1240, 1256, 1258
RUBINO GIUSEPPE	1247
PETTINI	1253
LO GIUDICE *	1258
Interpellanze :	
(Annunzio)	1237
(Per lo svolgimento) :	
TUCCARI	1238
PRESIDENTE	1238
Sull'ordine dei lavori :	
CELI	1249
RUBINO RAFFAELLO, <i>relatore</i>	1249
PRESIDENTE	1249
JACONO	1249
CONIGLIO, <i>Assessore all'Amministrazione ci-</i> <i>vile; alla solidarietà sociale</i>	1249
CALDERARO, <i>Presidente della Commissione</i>	1250

La seduta è aperta alle ore 10,50.

TUCCARI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Di Bella ha chiesto tre giorni di congedo per motivi di salute.

Non sorgendo osservazioni, il congedo è accordato.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

TUCCARI, *segretario*:

« All'Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale; all'igiene ed alla sanità, per sapere se è a conoscenza delle disastrose condizioni finanziarie in cui versano gli ospedali della provincia di Messina a causa del continuo e ingiustificato diniego da parte degli Enti mutualistici di corrispondere le rette di ricovero nelle misure debitamente approvate fin dal settembre 1959. Tale atteggiamento degli Enti mutualistici pregiudica

gravemente l'assistenza ai ricoverati e rende impossibile al personale ospedaliero di godere del trattamento economico fissato dagli accordi nazionali.

Gli interpellanti chiedono, altresì, all'onorevole Assessore di conoscere quali interventi intenda esplicitare, soprattutto dopo che il Medico provinciale di Messina e più recentemente lo stesso Ministro della sanità hanno riconosciuto con atti ufficiali il buon diritto delle Amministrazioni ospedaliere. » (353) (*Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza*)

TUCCARI - PRESTIPINO GIARRITTA.

PRESIDENTE. Avverto che, trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia dichiarato che respinge l'interpellanza o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarla, l'interpellanza stessa sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

Per lo svolgimento di interpellanza.

TUCCARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Onorevole Presidente, desidero rivolgere suo tramite preghiera all'Assessore al lavoro ed alla sanità, perchè venga fissata con sollecitudine la data di discussione della interpellanza che riguarda la situazione di caos degli ospedali di Messina, a seguito del rifiuto da parte degli enti mutualistici di corrispondere le rette fissate debitamente, così come la legge prescrive. Poichè nel corso di questi giorni la vertenza rischia di avere sviluppi gravissimi dal punto di vista sociale (si parla della disdetta delle convenzioni e di sciopero da parte del personale) la situazione richiede una trattazione responsabile ed urgente da parte dell'Assessore del ramo.

PRESIDENTE. Non appena l'Assessore al lavoro sarà presente in Aula, lo inviteremo a fissare la data di trattazione della interpellanza da lei presentata.

Seguito della discussione dei disegni di legge:
« Assegno mensile agli invalidi permanenti » (105); « Assegno mensile agli invalidi del lavoro per minorazione fisica e psichica » (146).

PRESIDENTE. Si passa al numero 1 della lettera B) dell'ordine del giorno: Seguito della discussione dei disegni di legge « Assegno mensile agli invalidi permanenti » (105) e « Assegno mensile agli invalidi al lavoro per minorazione fisica e psichica » (146).

Si riprende la discussione generale.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Crescimanno; ne ha facoltà.

CRESCIMANNO. Onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, dopo la lunga dissertazione dell'onorevole Rubino, che ha trattato il merito della legge ampiamente ed anche, vorrei dire, con passione, essendo egli, oltre che relatore un esponente dell'Associazione invalidi civili, avrei poco da aggiungere, tranne un suggerimento che riguarda l'attuazione della legge e che in prosieguo spiegherò.

Io mi trovo vicino ad una categoria diversa, i sacrificati dalla guerra, i quali, nonostante le loro benemerienze, non sono confacentemente assistiti dallo Stato, ed oggi curandomi dei civili sacrificati dal destino non mi sentirei a posto con la mia coscienza se non facessi un richiamo storico, se non ricordassi cioè che i sacrificati dalla guerra due anni or sono per invocare giustizia, per ottenere quei lievissimi aumenti, hanno dovuto affluire da tutti i centri d'Italia alle sedi del Parlamento e del Senato.

Ci accomuna ai sacrificati dalla guerra ed agli invalidi civili il dolore, quel dolore che è sacro e che raccolgo da questa tribuna con fraterno amore; dolore di fronte al quale ha il dovere di inchinarsi qualsiasi Governo e di meditare. Ho voluto ricordare ciò per mettere in risalto una comparazione che, a mio modo di vedere, ha una ragione d'essere.

Vi è stata ieri sera una nota fuori posto della quale ha già parlato il collega Rubino Giuseppe. Il collega Celi ha tenuto a porre in risalto che questo disegno di legge costituisce una prova della linea di condotta della maggioranza politica del Governo D'Angelo (del quale, per altro, egli si accinge a far parte).

Rilievo inopportuno, mi consenta, onorevole Celi, che potrebbe pregiudicare quel senti-

mento — che anima tutta l'Assemblea e che, è bene affermarlo, sta al di là della maggioranza e della minoranza — quel sentimento di solidarietà umana verso questa numerosa categoria di sofferenti, abbandonata e costretta a mandicare per le strade, con offesa alla civiltà e anche alla Costituzione che prescrive, all'articolo 38, che gli invalidi al lavoro sprovvisti di mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed alla assistenza sociale.

Onorevoli colleghi, di fronte al diritto alla vita dunque noi non possiamo trovarci divisi. Vi sono vicende, onorevoli colleghi, in cui le assemblee politiche sanno superare quei limiti di demarcazione che separano i settori parlamentari. Ne è la prova la recente votazione per l'elezione del Capo dello Stato.

Onorevole Celi, proprio per questa legge sugli invalidi civili, sulla votazione per la prelazione, il Governo è rimasto in minoranza. La lotta politica è una perpetua lotta per la ricerca della giustizia. E' compito degli stati democratici attuare la giustizia in modo rispondente alle esigenze umane e va quindi ad onore della Regione siciliana rendersi promotrice, attraverso questo disegno di legge, di una più alta affermazione sociale che viene a dare alla Sicilia un volto nuovo, di progresso e di civiltà.

Ora mi rifaccio al mio rilievo preannunziato all'inizio del mio intervento: attuazione della legge. Richiamo al riguardo l'attenzione della Commissione e del Governo sulla opportunità, per assicurare speditezza, di demandare l'attuazione della legge all'Assessorato del lavoro. Non dobbiamo dimenticare che numerosi dibattiti si sono svolti in Assemblea per il fatto che l'attuazione della legge 21 ottobre 1957, numero 58, attribuita all'Assessorato all'assistenza sociale, ha incontrato ed incontra remore burocratiche che sono state e sono di grave pregiudizio per i nostri lavoratori. Affidando l'attuazione della legge in esame allo Assessorato al lavoro noi eviteremmo di aggiungere ai compiti dell'Assessorato all'assistenza sociale questo altro non indifferente peso.

Per le ragioni esposte dichiaro, a nome del Gruppo Cristiano sociale, che appoggeremo ed approveremo il disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Russo Michele. Poichè non è presente in Aula lo dichiaro decaduto. L'onorevole Jacono, che segue nel turno, ha facoltà di parlare.

JACONO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sono particolarmente lieto di intervenire nella discussione di questa legge perchè la sua approvazione serve a mantenere la nostra Assemblea all'avanguardia della legislazione sociale. E' merito di questa nostra Assemblea se la Sicilia ha delle leggi che la pongono veramente all'avanguardia nella legislazione sociale in Italia ed in Europa. Non dobbiamo dimenticare che questa nostra Assemblea ha già approvato nel 1957 la legge, successivamente migliorata, con la quale si attribuisce un assegno vitalizio ai vecchi lavoratori; l'anno scorso quella che estende la assistenza farmaceutica ai familiari dei braccianti e precedentemente quella, anch'essa importante, che pone a carico della Regione il 75 per cento delle rette ospedaliere.

Questa sarebbe la quarta importante legge sociale che il nostro Parlamento dà alla Sicilia ed ai siciliani. Sono particolarmente lieto anche perchè di questo disegno di legge sono uno dei firmatari e perchè da anni mi sono battuto assieme agli altri colleghi affinchè l'Assemblea desse agli invalidi civili un aiuto, anche un piccolo modesto aiuto. Ebbene dobbiamo dire che, se questa legge finalmente si discute, ciò è per merito delle lotte, delle pressioni, delle battaglie che hanno fatto gli invalidi civili della Sicilia con alla testa i partiti democratici e i sindacati siciliani.

Io non credo che sia il caso di addentrarsi nel merito di questa legge perchè la sua sostanza, il suo spirito è conosciuto da tutti i siciliani, da tutti i deputati di questa Assemblea. Basta dire che si vuole provvedere a favore dei più disgraziati, dei più bisognevoli, di quelli che sono stati colpiti dalla natura, dal destino, a favore cioè degli invalidi permanenti, irrecuperabili, inabili a qualsiasi lavoro.

Non aggiungo altre parole all'esame di ordine tecnico della legge che ieri è stato fatto brillantemente dal collega Rubino Raffaello, ma credo opportuno ribadire veramente che si deve intervenire a favore di uomini che vivono nell'eterno dolore e nell'eterna oscu-

rità. Quante famiglie sono colpite da queste disgrazie, e quante di esse, non riuscendo ad assicurare un minimo di assistenza, un minimo di aiuto ai familiari condannati dal destino a soffrire eternamente, sono tormentate anche dalla impossibilità di venire in aiuto ai loro cari!

Io credo che noi non dobbiamo avere preoccupazioni di ordine finanziario perchè gli oneri saranno, a mio avviso, inferiori a quelli di cui si è parlato ieri, in quanto gli inabili totali, gli inabili permanenti non arrivano alla cifra a cui si fa riferimento e perchè siamo convinti che l'approvazione di questa legge servirà di sprone allo Stato a fare una legge analoga.

L'onorevole Fanfani, per esempio, ha annunciato che presenterà un disegno di legge per estendere l'assistenza medico-farmaceutica ai familiari dei braccianti, cioè farà quello che abbiamo fatto noi circa un anno addietro. Siamo convinti che, se noi approveremo questo disegno di legge, il Parlamento nazionale, le forze politiche nazionali democratiche di sinistra si preoccuperanno di fare una legge analoga. Di guisa che l'onere finanziario che ni ci accolliamo non lo dovremo sopportare per parecchi anni ma, ne sono sicuro, soltanto per pochi anni.

Prima di concludere questo mio brevissimo intervento voglio sottolineare una questione. Ieri il collega Rubino Raffaello, quasi per tranquillizzare i deputati della nostra Assemblea circa la portata degli oneri nascenti dalla legge, sottolineava che i beneficiari saranno in numero limitato poichè l'assegno vitalizio sarà dato soltanto agli invalidi permanenti, agli invalidi totali. Ora io, anche se per questioni di opportunità accetto questo principio, che è nella legge, ritengo che dobbiamo porci anche il problema di estendere l'assegno in modo graduale, anche a coloro la cui invalidità non sia del 100 per cento.

Se oggi è difficile ad un lavoratore nel pieno delle sue forze trovare una occupazione in Sicilia, immaginate se possa essere semplice o facile per un invalido trovare del lavoro, anche se il Parlamento nazionale ha provveduto, attraverso una legge a dare la preferenza agli invalidi nell'occupazione, nel lavoro, stabilendo l'obbligo per le ditte di assumere un invalido per ogni 50 addetti.

Penso che noi prossimamente dovremo valutare l'opportunità di dare qualche cosa anche agli altri invalidi, anche perchè determinati oneri della Regione con l'intervento dello Stato saranno alleviati.

Ripeto, la questione va posta e a me fa piacere che i colleghi della Commissione annuiscano per dire che sono d'accordo. Un invalido la cui capacità lavorativa è ridotta dello 80 per cento non so come potrà trovare lavoro; non credo che un uomo che sia storpio, che sia senza mani possa trovare un'occupazione.

E' una questione che, come ho detto, dobbiamo affrontare successivamente; oggi dobbiamo approvare il disegno di legge così come ci viene proposto dalla Commissione, e sono convinto, data la sua importanza sociale e gli aspetti umani a cui si riferisce, che sarà approvato all'unanimità.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Occhipinti Vincenzo. Ne ha facoltà.

OCCHIPINTI VINCENZO. Desidero anche io esprimere la mia completa adesione al disegno di legge che è in discussione. Si tratta di una legge che potremmo definire «dovuta» appunto per il riconoscimento del diritto che essa contiene. Già nella relazione dell'onorevole Rubino Raffaello e negli interventi degli altri colleghi che mi hanno preceduto, è stato messo a fuoco questo aspetto. Come nel diritto amministrativo abbiamo gli atti «dovuti», così potremmo dire che questa è una legge «dovuta» ad una categoria che ha un diritto sancito nell'articolo 38 della Costituzione e che sino a questo momento non era stato mai sanzionato. Si tratta altresì di un dovere di solidarietà della società che l'Assemblea regionale, che ne esprime tutti gli interessi, deve compiere con questa legge. Si può solo dire che questo provvedimento giunge in ritardo.

L'Assemblea regionale, come poc'anzi il collega Jacono ha ricordato, ha già fatto alcune leggi di carattere sociale notevole, l'ultima quella che ha riconosciuto il diritto ad un assegno mensile ai vecchi lavoratori inabili i quali si trovavano nelle vecchiaia senza alcun sostegno, dopo avere speso una vita di lavoro e di produttività a vantaggio della società.

La categoria di cui si occupa il disegno di legge, che stiamo esaminando, si trova in certo qual senso più infortunata: non ha reso alla società perchè la natura le è stata avversa, ma questo non significa che ad essa non debba essere riconosciuto il diritto all'assistenza, anzi vorrei dire che avrebbe dovuto esserle riconosciuto anche con priorità rispetto a quella dei vecchi lavoratori.

Ma questo ritardo, secondo me, non è tutto da deprecare perchè sta a significare che è stato necessario che la categoria stessa si autopromovesse come titolare di questo diritto, si affermasse come categoria responsabile, capace di far valere questi suoi diritti nella società. E quindi, se si arriva in ritardo, si arriva però con una legge che è il frutto di una azione che proviene dall'interno della stessa categoria.

E' questo un titolo di merito ed un riconoscimento che va dato a questa categoria, la quale in Sicilia ed in tutta Italia ha svolto un'opera lenta, silenziosa, costante, continua, non demagogica, fatta di serietà e di responsabilità, talchè noi parlamentari, che siamo stati spesso invitati ai congressi dell'Associazione dei mutilati e degli invalidi del lavoro, abbiamo tratto il convincimento di un alto diritto da riconoscere al più presto e di una categoria che ha saputo elevarsi, chiedere e, diciamo, invocare con serietà provvedimenti legittimi.

Non vi è stata demagogia nell'azione della Associazione mutilati e invalidi, ma senso di responsabilità e di serietà che va segnalato come titolo di merito della categoria stessa. Oggi, quindi, con questa legge, che noi ci auguriamo possa essere sollecitamente approvata, la categoria riesce a raggiungere un traguardo.

Il valore pratico di questa legge non è molto, ma in tutti i provvedimenti di carattere sociale, anche se i benefici individuali sono modesti, bisogna considerare che si tratta di oneri finanziari notevoli. La categoria che è stata così seria, così responsabile nel richiedere questi benefici, avrà uguale senso di responsabilità nell'accettarne i risultati che sono di valore pratico modesto; e li accetterà con animo lieto, ne sono convinto, perchè questa legge ha anche un alto valore morale: significa l'affermazione di un principio e l'avvio verso una legislazione che gradualmente, e

con il miglioramento delle condizioni generali della società, potrà dare ulteriori e vantaggiosi frutti. Questa legge ha anche, vorrei dire, un alto valore morale per l'Assemblea regionale siciliana.

Infatti, così come è stato da altri sottolineato, è la Regione siciliana che prende l'iniziativa di un provvedimento nuovo che, come tale, ha in sé elementi di coraggio. Ciò indiscutibilmente costituisce un titolo di nobiltà per la nostra Assemblea. Il provvedimento della nostra Assemblea a favore di questa categoria, la quale, dopo insistenti annose richieste vede veramente profilarsi un aspetto nuovo di luce e di speranza, giunge nel momento in cui il Parlamento nazionale, con un'altra provvida legge, viene incontro a quella parte di invalidi e mutilati civili i quali hanno un residuo di capacità lavorativa, assicurando loro la possibilità di un inserimento nel mondo del lavoro.

Quindi, tra una legge nazionale, che prevede l'utilizzazione di una notevole parte della categoria dei mutilati e invalidi del lavoro, ed una legge regionale, che serve di esempio, in quanto viene incontro a coloro che non sono affatto utilizzabili, tutta intera la categoria ha dinanzi a sé un principio, per lo meno, di luce e di speranza perchè l'avvenire sia più roseo di quanto non sia stato il passato.

Devo sottolineare che questa legge, che ha trovato unanime la Commissione e quindi è stata un po' al di sopra dei settori politici, come è giusto che sia un provvedimento di questa natura, ha avuto anche un ampio approfondimento nella relazione dell'onorevole Raffaello Rubino. Egli ha trattato il problema con passione e con competenza e ne ha additato i termini indicando le categorie di mutilati e invalidi del lavoro che rientrano nella legge e quelle che ne restano fuori.

Egli ha indicato, in altri termini, i limiti di questa legge che è necessario siano ben determinati perchè sia una legge seria, una legge che non si presti a sconfinamenti che causino difficoltà e quindi possibilità di demagogia. La legge, così come è formulata, circoscrive in maniera molto chiara e precisa quali sono le categorie che possono beneficiarne e quindi non si presta a sconfinamenti che rendano difficile la vita delle Amministra-

zioni che devono provvedere alla sua esecuzione.

Noi ci auguriamo che essa sia approvata con la stessa unanimità con cui è stata licenziata dalla Commissione e vorrei anche formulare l'augurio che non sorgano difficoltà per effetto di emendamenti i quali, sul piano, diciamo così, del riconoscimento di un diritto, possono essere validi ma che possono essere accettati solo se non costituiscono un intralcio alla sollecita applicazione della legge.

Noi, quindi, vorremmo invitare i colleghi, che si dovessero fare promotori di tali emendamenti, a rimandare queste iniziative al momento in cui — e non è lontano — dovrà venire all'esame dell'Assemblea la proroga della legge per l'assegno ai vecchi lavoratori che rappresenta in un certo qual senso la legge-quadro in cui si inseriscono queste singole attività.

Infatti la legge per i mutilati e invalidi del lavoro così come è formulata non è altro che una estensione anche a questa categoria dell'assegno alimentare di 6mila lire. Quando col 1° luglio la legge per l'assegno ai vecchi lavoratori sarà scaduta e bisognerà rinnovarla, allora, in quella sede, potremo, diciamo, non disattendere le richieste di altre benemerite categorie. In questo momento in cui vogliamo affermare un principio nuovo a favore di una categoria che ne ha diritto e che ha avuto soltanto il torto di giungere in ritardo, queste richieste non debbono costituire un ostacolo alla sollecita approvazione di questo principio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Calderaro. Ne ha facoltà.

CALDERARO. *Presidente della Commissione.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, quale Presidente della Commissione, dopo quanto si è detto attorno al valore di questa legge che l'Assemblea va ad approvare, non avrei altro da aggiungere se non sottolineare l'unanimità con cui la Commissione stessa ha voluto licenziarla e ciò affinché l'Assemblea dia la stessa prova che la Commissione ha saputo dare.

Vorrei soltanto aggiungere, riferendomi al collega componente della Commissione, onorevole Crescimanno, che la sua proposta di trasferire dall'Assessorato alla solidarietà a quello del lavoro il compito di attuazione

della legge potrebbe anche trovare consensiente me, ma non ritengo che sia opportuno in questa legge affrontare il problema. E' nell'altra legge, quella per i vecchi lavoratori senza pensione che dobbiamo porre questo problema; allora potremo vedere se il compito dell'esecuzione dell'una e dell'altra legge possa essere trasferito all'altra amministrazione.

Oggi non ci rimane che fare ancora una volta appello perchè unanimamente si approvi questa doverosa legge che tutti hanno tanto apprezzato e che oggi l'Assemblea per sua virtù e con suo orgoglio va a votare.

PRESIDENTE. L'onorevole Bombonati chiede di parlare. Ne ha facoltà.

BOMBONATI. Onorevole Presidente, da questa tribuna si è sempre parlato e si parla di gente che ha bisogno e mi sembra che spesso si guardi soltanto un lato solo dei bisogni e delle necessità come nel caso dei vecchi. Io parlo in quanto presidente di una organizzazione di categoria: quella dei coltivatori diretti. Ho potuto riscontrare in questi ultimi tempi che vecchi coltivatori, in quanto a carico del proprio figlio, non hanno potuto godere dell'assegno previsto dalla nostra legge. Questi casi sono pochi, possono essere al massimo un migliaio, e non vedo per quale ragione si rifiuti oggi di estendere anche a questi vecchi lavoratori i benefici della legge.

Perchè fare attendere dei mesi? Io sarei a pregare i colleghi di rivedere...

RUBINO RAFFAELLO, *relatore.* In sede di emendamento.

BOMBONATI. Ti ringrazio, amico Rubino; si tratta di un giusto riconoscimento verso una categoria che ha lavorato duramente e spesso in posti malsani con conseguenze dannose per la salute.

Presidenza del Vice Presidente COLAJANNI

RUBINO RAFFAELLO, *relatore.* Chiedo di parlare per dare un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINO RAFFAELLO, *relatore*. Volevo fare sapere all'onorevole Bombonati che questo argomento sarà trattato in sede di emendamenti essendo stato già presentato un emendamento al riguardo.

PRESIDENTE. Emendamento aggiuntivo...

RUBINO RAFFAELLO, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. ...all'articolo 1 sul quale però si dovrà discutere anche dal punto di vista della proponibilità. Almeno questa è l'intenzione della Presidenza ed io credo di potere anticipare che si debba discutere; non anticipo una decisione, ma soltanto una problematica.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Celi, Bombonati, Lo Giudice, Intrigliolo e Cimino:

aggiungere all'articolo 1 il seguente comma: « Il predetto assegno è altresì esteso ai coltivatori diretti che, pur avendo raggiunto i limiti di età di cui alla legge 21 ottobre 1957, numero 58, e successive modifiche non hanno raggiunto le quote contributive necessarie per godere delle pensioni I.N.P.S. »;

— dagli onorevoli Pettini, Crescimanno, Pivetti, Mangano e Grammatico:

all'articolo 5, 1° comma, aggiungere dopo le parole: « 21 ottobre 1957, numero 58 » *le seguenti:* « integrata per la categoria da un medico e da un altro componente indicati dalla libera Associazione nazionale mutilati e invalidi civili »;

— dall'onorevole Russo Michele:

all'articolo 7 sostituire alla cifra: « 38 » *l'altra* « 46 »;

all'articolo 7 aggiungere alla fine il seguente comma: « Per gli esercizi successivi si provvederà con la disponibilità del servizio di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 1957, numero 58. »;

all'articolo 7 dopo la parola: « autorizzata » *aggiungere le altre:* « per l'esercizio in corso » »;

— dagli onorevoli Jacono, Celi e Calderaro per la Commissione:

all'emendamento Celi, Bombonati ed altri all'articolo 1, dopo la parola: « diretti » *aggiungere le altre:* « e artigiani ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, la parola spetta al Governo. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore Coniglio.

CONIGLIO, *Assessore all'amministrazione civile; alla solidarietà sociale*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Governo aderisce a questo disegno di legge presentato da alcuni colleghi dell'Assemblea, soprattutto per un motivo di carattere giuridico-costituzionale nascente dall'articolo 38 della Costituzione che fa obbligo di assistenza verso coloro i quali sono poveri ed inabili al lavoro. Poichè questo precetto costituzionale in questa direzione non aveva finora trovato applicazione, nè in sede nazionale nè in sede regionale, il Governo non può che aderire *toto corde* a questa iniziativa parlamentare. Vi aderisce inoltre sotto il profilo morale non sancito da alcun obbligo giuridico, di dare a questi diseredati della vita il senso della solidarietà umana che impegna la collettività ad intervenire a favore di coloro i quali si trovano in uno stato di minorazione permanente.

Ed a mio avviso il pregio principale della legge è il suo valore morale, anche perchè l'ammontare dell'assegno che verrà corrisposto a queste categorie (dobbiamo onestamente confessarlo) è veramente irrisorio, così come lo è quello dei vecchi lavoratori, poichè esigenze di carattere generale non consentono per il momento di poterlo elevare. Comunque questo provvedimento della Regione ha un alto valore sociale ed un alto valore morale, e va sottolineato, come è stato fatto da alcuni colleghi, che esso pone la legislazione regionale all'avanguardia della legislazione nazionale, cosa che torna a tutto onore della nostra Assemblea.

Per il passato nella attività legislativa è stato posto l'accento sulla parte previdenziale dell'assistenza, anche perchè le organizzazioni di categoria hanno avanzato le loro giuste istanze che poi hanno trovato accoglimento, mentre è stata trascurata la assistenza verso categorie le quali contro la loro volontà, non possono dare la loro opera alla società.

E' un atto di doverosa solidarietà, quindi, che oggi si viene a compiere, ed è significativo che intorno a questo problema da parte di tutti i settori dello schieramento politico assembleare si sia fatto a gara per dimostrare l'adesione solidale. Si è creata pertanto una unanimità intorno a questo che possiamo considerare uno dei grandi temi che hanno trovato eco profonda in tutti i settori della nostra Assemblea.

Intendo in questa sede riaffermare un concetto che è stato trattato, sia pure di sfuggita, da qualche onorevole collega, e cioè a dire che noi non intendiamo con questa legge sostituirci a quelli che sono i compiti fondamentali, perchè voluti dalla Costituzione italiana, dello Stato in materia di assistenza. Noi riaffermiamo responsabilmente in questa sede che il compito dell'assistenza è un compito fondamentale dello Stato e che la competenza della Regione siciliana prevista all'articolo 14 lettera *m*) dello Statuto, è una competenza legislativa. Ciò non ha come conseguenza che lo Stato deve sentirsi quasi esonerato dall'intervento in questo campo.

Ricordiamo e sottolineiamo responsabilmente che gli interventi dell'Amministrazione regionale non devono essere mai sostitutivi di quegli interventi che lo Stato, rigorosamente e per legge costituzionale, è tenuto a porre in essere anche nei confronti della Sicilia che fa parte integrante della nazione. Questa osservazione a me sembra che debba essere fondamentale nell'impostare questo disegno di legge il quale, a mio avviso, ha lo scopo ben definito ed importante di essere in materia un elemento acceleratore della legislazione nazionale.

In altri campi l'Assemblea regionale ha avuto il grande merito, di prevenire ed accelerare iniziative che giacevano al Parlamento nazionale. Anche nella fattispecie il Parlamento nazionale ha delle leggi in discussione presso le Commissioni, di cui una presso una Commissione del Senato riguardante proprio provvedimenti a favore degli invalidi civili. Sotto questo profilo molto opportunamente nel disegno di legge in discussione vi è una clausola, così come del resto nella legge relativa alla concessione dell'assegno mensile ai vecchi lavoratori, che dice che la legge avrà vigore fino a quando analoghe provvidenze

legislative a favore della stessa categoria non saranno emanate dallo Stato.

Questo termine è importante anche perchè vi è qualche preoccupazione giustificata (questa è l'obiettività dei fatti) riguardo alla spesa che non sarà, evidentemente, di lieve entità.

La unitarietà degli indirizzi che si è rilevata da parte dei vari settori nel corso della discussione generale è una garanzia che questa legge troverà pronta applicazione. Per quanto riguarda la parte relativa allo svolgimento delle pratiche, posso assicurare l'Assemblea che, ove — e pare che sia imminente — l'Ufficio competente sarà attrezzato con macchine elettroniche, queste saranno definite con notevole rapidità pur richiedendo per il loro numero (si tratta di 12-13 mila unità), un lavoro considerevole da parte degli Uffici.

Desidero infine far rilevare al Presidente della Commissione, per quanto riguarda il ramo di amministrazione a cui attribuire questa materia, che poichè la assistenza agli inabili al lavoro non ha alcun riferimento con la competenza dell'Assessorato al lavoro, possiamo essere concordi nell'attribuire all'Amministrazione civile e alla solidarietà sociale il compito dell'attuazione della legge.

Riservandomi di intervenire più particolarmente in sede di emendamenti e di discussione dei singoli articoli, confermo all'Assemblea il parere favorevole del Governo all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il relatore. Ne ha facoltà.

RUBINO RAFFAELLO, *relatore*. Per una breve replica. Io ritengo che sia emerso un solo aspetto che esiga una parola di chiarimento in relazione all'intervento dell'onorevole Celi. Non c'è dubbio che nelle zone ad economia depressa la quota di reddito a disposizione dell'assistenza debba essere maggiore rispetto a quella delle zone economicamente sviluppate, in quanto mentre nelle prime sono maggiori i compiti dello Stato nelle seconde questi diminuiscono perchè provvedono enti intermediari finanziariamente solidi.

Ecco uno dei motivi per i quali abbiamo ritenuto doveroso l'intervento.

Ribadito il concetto fondamentale che la legge entra in vigore ed opererà, così come

abbiamo detto, fino a quando non ci sarà altra legge analoga emanata da parte dello Stato, per il resto non credo che la discussione abbia portato nuovi particolari elementi di valutazione. Noi non consideriamo utile la estensione immediata ad altre categorie, proprio per evitare un onere di spesa non facilmente prevedibile. Riteniamo, così come lo onorevole Jacono ha detto, che si potrebbe considerare la ipotesi di allargamento, di estensione a categorie di mutilati i quali non siano invalidi al cento per cento, qualora vi fossero mezzi finanziari. Al riguardo mi sembra saggia la proposta fatta in Commissione dall'onorevole Jacono stesso di destinare al miglioramento dell'assistenza in questo settore, quando sarà intervenuta una legge dello Stato, la somma in atto utilizzata per l'assistenza sanitaria ai braccianti.

Salvo queste osservazioni ritengo che si possa praticamente passare all'approvazione degli articoli, in quanto, dalla valutazione dei primi interventi fatti, ci sembra che ci sia una sostanziale convergenza da parte di tutti i settori dell'Assemblea sul contenuto del provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole rimanga seduto, chi è favorevole è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 1. Prego il deputato segretario di darne lettura.

TUCCARI, segretario.

Art. 1.

L'assegno mensile di cui alla legge 21 ottobre 1957, n. 58, e successive modifiche, è esteso ai minorati fisici e psichici irrecuperabili di ambo i sessi e di età superiore ai 18 anni che, per effetto della minora-zione siano permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro, che non abbiano mezzi propri di sussistenza e non siano ospitati in Istituti con rette a carico di Enti pubblici.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo e sugli emendamenti ad esso presentati e precisamente:

— emendamento aggiuntivo degli onorevoli Celi ed altri:

« Il predetto assegno è altresì esteso ai coltivatori diretti che, pure avendo raggiunto i limiti di età di cui alla legge 21 ottobre 1957, numero 58, e successive modifiche, non hanno raggiunto le quote contributive necessarie per godere delle pensioni « I.N.P.S. »;

— emendamento degli onorevoli Jacono ed altri all'emendamento Celi:

aggiungere dopo la parola: « diretti » le parole: « e artigiani ».

L'onorevole Celi ha facoltà di parlare.

CELI. Onorevole Presidente, vorrei richiamare particolarmente la sua attenzione sulla tematica che questo progetto di legge ha aperto all'attività legislativa dell'Assemblea regionale.

La tematica è quella della estensione dei benefici della legge 21 ottobre 1957, numero 58, a categorie in essa non previste. Ciò risulta non dal titolo del disegno di legge, onorevole Presidente, ma dalle norme che qui vengono proposte, sia nel testo di iniziativa parlamentare, sia in quello della Commissione. Infatti in entrambi i testi all'articolo 1 si dice che « l'assegno mensile di cui alla legge 21 ottobre 1957, numero 58, e successive modificazioni è esteso... ».

Di fronte a questa tematica che cosa può fare l'Assemblea regionale?

Restando nel tema fondamentale della legge, l'Assemblea può apportarvi o modifiche di limitazione o modifiche di estensione. Le prime sono state apportate quando si è ravvisata l'opportunità di limitarsi ad una sola categoria. Ora, affrontando l'Assemblea il tema di una estensione delle provvidenze della legge 21 ottobre 1957, numero 58, relativa ai vecchi lavoratori, mi sembra, ove le volontà siano sincere, che sia questa la sede per colmare determinate carenze, occasionali nelle intenzioni sostanziali negli effetti, che sono contenute nella legge. Cioè a dire, noi proponiamo la estensione del beneficio a due categorie che si trovano in una posizione marginale rispetto alla legge 21 ottobre 1957, numero 58; una

posizione marginale, onorevole Presidente, nascente dal fatto che mentre la legge 21 ottobre 1957 veniva approvata e si adattava al sistema previdenziale vigente, questo veniva allargandosi ad altre categorie di lavoratori, quali i coltivatori diretti e gli artigiani.

In quella fase di passaggio legislativo non si è potuto ravvisare un sistema che permettesse di estendere a queste categorie la legge sull'assegno mensile ai vecchi lavoratori. Essendosi estesa la tutela previdenziale ai coltivatori diretti e agli artigiani, oggi, affrontando il tema dell'estensione della legge per i vecchi lavoratori ad una categoria nuova, mi sembra che sia da affrontare anche il tema del caso marginale dei coltivatori diretti e degli artigiani che talvolta, per la mancanza di un solo contributo, non hanno potuto usufruire della pensione e non possono, allo stato, usufruire della legge per l'assegno ai vecchi lavoratori.

Ora, onorevoli colleghi, ho l'impressione che i problemi, quando obiettivamente poggiano su casi uguali di necessità e di urgenza, anziché indebolirsi si rafforzano; non sono quindi d'accordo con chi propone di rinviare, appunto perchè ritengo che le richieste di queste due categorie rafforzino quella posta a fondamento, a stimolo di questa iniziativa legislativa.

Solo quando una norma acquista il carattere della generalità rispetta la giustizia distributiva, quando non acquista questo carattere potrebbe essere definita — da altri non da noi — norma di privilegio in quanto non rispettosa nel principio di giustizia distributiva secondo il quale a casi uguali spetta trattamento uguale. Se ciò non sarà fatto, si potrebbe dare l'impressione che non si voglia eliminare una carenza della legge sull'assegno mensile ai vecchi lavoratori.

Permetta, onorevole Presidente, che insista sul lato formale e sulle questioni procedurali che ho sentito sorgere qua e là in Assemblea. Non si tratta di un emendamento non attinente al nostro tema che, ripeto, riguarda la estensione della legge sull'assegno mensile ai vecchi lavoratori, estensione che noi possiamo rendere più o meno vasta. Se noi volessimo modificare con emendamenti altre leggi che niente hanno a che fare con questa, la legge sui cantieri di lavoro, la legge del collocamento e altre, ci troveremmo certamente dinanzi a casi di non attinenza. Respingere la

richiesta da noi avanzata con espedienti che non hanno un aggancio nè nelle parole della legge, nè nella relazione che è stata presentata, suonerebbe un «no» abbastanza antipatico che questa Assemblea pronuncerebbe nei riguardi di due categorie, anzi di parti minime di due categorie che si trovano in una situazione marginale che niente ha di diverso dalla situazione sia dei vecchi lavoratori, sia di coloro che meritatamente si vuole assistere perchè invalidi; malgrado la loro età non avanzata.

In sostanza noi proponiamo di assistere altri lavoratori che si debbono considerare invalidi perchè hanno superato l'età in cui è possibile ancora lavorare. Io mi permetto di insistere su questo aspetto, sicuro che ogni decisione guarderà più che alle intitolazioni dei disegni di legge, alla tematica che è aperta dall'articolo 1 del testo della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per richiamo al regolamento, l'onorevole Russo Michele. Ne ha facoltà.

RUSSO MICHELE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'istanza che è stata proposta dall'onorevole Celi ed altri con il loro emendamento all'articolo 1 è fondatissima. Io stesso nelle modifiche alla legge sull'assegno mensile ai vecchi lavoratori, come deputato, ed in Commissione di finanza, avevo sostenuto l'opportunità di questa modifica. La settima Commissione invece credette che sarebbe stata sufficiente una estensione dell'interpretazione del regolamento, il che poi non avvenne, e non per colpa dei deputati che così opinavano.

Oggi, quindi, si appalesa necessario che anche per il coltivatore il periodo della attività lavorativa sia valutato ai fini della concessione dell'assegno come per gli altri lavoratori. Quando dico coltivatori intendo dire anche quei mezzadri e coloni più anziani che al momento dell'approvazione della legge sulla pensione non si trovavano in attività di lavoro e che quindi sono rimasti esclusi da qualunque tipo di pensione. Non hanno quella della propria categoria perchè la condizione era di trovarsi in attività quando fu approvata la legge; non hanno quella dei vecchi lavoratori senza pensione pur raggiungendo come quelli il numero prescritto di anni. Si tratta di una piccolissima, trascurabile minoranza; sono

casi che si possono contare sulle dita e che sono in contrasto con la nostra legge, che è riparatrice nel senso di assicurare un assegno a coloro i quali pur avendo lavorato non hanno diritto a pensione. Questo è il significato e la sostanza della legge sull'assegno mensile ai vecchi lavoratori.

Si tratta di poche unità in Sicilia alle quali sarebbe opportuno venire incontro. Però debbo dire che questo emendamento, alla cui sostanza aderisco pienamente, in questa sede è improponibile in quanto estraneo alla materia che trattiamo: la legge, come dice il titolo, riguarda l'estensione dell'assegno agli invalidi civili. D'altra parte quanto prima l'Assemblea dovrà legiferare in ordine alla proroga dei finanziamenti per la legge sull'assegno mensile ai vecchi lavoratori; in quella sede potranno essere proposte queste altre modifiche, tendenti non ad estendere gli assegni, ma ad assimilare al periodo di otto anni di lavoro per conto terzi in atto previsto dalla legge, il lavoro prestato dai coltivatori, dai mezzadri e degli artigiani.

Gli artigiani hanno pure la pensione, ma una piccolissima aliquota è rimasta fuori per le stesse ragioni dei mezzadri e dei coltivatori. Si tratta anche qui di una entità trascurabile. Però proprio perchè queste leggi, almeno quella originaria sull'assegno mensile, hanno significato riparatorio di una ingiustizia sociale, quella è la sede opportuna. Del resto non potrà essere evitato in nessun modo che l'Assemblea si pronunzi sul provvedimento legislativo di proroga perchè diversamente la concessione di nuovi assegni mensili a vecchi lavoratori e il pagamento dell'assegno a quelli che già hanno avuto concessa la pensione verrebbe a cessare; il che non è nei propositi di nessuno dei deputati dell'Assemblea, almeno sino a quando lo Stato non avrà provveduto con apposita legge, come del resto viene anche proposto per l'iniziativa legislativa in discussione. Con l'occasione, per non riprendere ulteriormente la parola vorrei dire qualche cosa anche sulla struttura finanziaria che abbiamo dato alla legge.

PRESIDENTE. E' meglio esaurire questo richiamo al regolamento. Sul richiamo al regolamento possono parlare due oratori uno a favore e uno contro. Chi chiede di parlare?

L'onorevole Rubino Giuseppe a favore, lo onorevole Celi contro. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubino Giuseppe.

RUBINO GIUSEPPE. Onorevole Presidente, condivido le osservazioni fatte dall'onorevole Russo Michele sulla improponibilità dell'emendamento, pur ritenendo apprezzabili i motivi che ne hanno ispirato la presentazione. Esso, del resto, potrà trovare accoglimento nel disegno di legge, che verrà fra poco alla discussione dell'Assemblea, sulla proroga della legge per l'assegno mensile ai vecchi lavoratori.

In questa sede è improponibile perchè estraneo assolutamente non soltanto alla materia che forma oggetto del disegno di legge che stiamo discutendo, ma anche allo spirito di esso.

In linea generale poi ritengo che qualsiasi ampliamento comporti un ritardo nell'accoglimento del provvedimento che stiamo per adottare, ritardo pregiudiziale alle aspettative delle categorie ad esso interessate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Celi.

CELI. Onorevole Presidente, potremmo superare il richiamo al regolamento e le varie difficoltà se abbinassimo, nella discussione, questo progetto di legge a quello sulla proroga della legge 21 ottobre 1957, numero 58, naturalmente dopo averlo inserito all'ordine del giorno.

Onorevole Presidente, ricordo le difficoltà che sono sorte ieri in quest'Aula e ricordo altresì che un gruppo parlamentare ha chiaramente dichiarato che è di accordo per la discussione solo del progetto di legge in esame nella presente occorrenza parlamentare. E' vero che questo non è stato condiviso, per bocca del Presidente della Regione, dalla maggioranza, ma l'onorevole Cortese ha detto, se non ricordo male, che il Gruppo comunista è favorevole al prelievo solo del disegno di legge che in atto discutiamo riservandoci, successivamente, di riesaminare tutta la questione dell'ordine dei lavori.

Quando i colleghi fanno riferimento al progetto di legge relativo alla proroga della legge 21 ottobre 1957, numero 58, mi sembra che dovrebbero tener presente sia per tradizione,

sia per memoria, sia per esperienza dell'andamento dei lavori parlamentari, come vanno avanti le cose. Quindi una delle prime questioni che io voglio porre *pro bono pacis*, è quella dello abbinamento della discussione di questo progetto di legge con quello della proroga.

Del resto, e lo faceva rilevare l'onorevole Russo interrotto anche da membri della Commissione, ci troviamo dinanzi al fatto strano che noi estendiamo una legge che è già scaduta. Anche questo, onorevole Presidente, potrebbe avere dei riflessi di carattere regolamentare, come potrebbe avere dei riflessi in generale su tutto il progetto di legge, e in particolare sull'articolo 7. Fatta e lanciata questa proposta a chi la vuole raccogliere, io, dato che dovrà essere la Presidenza dell'Assemblea a decidere la eccezione che è stata fatta e dato che le sue decisioni costituiscono evidentemente precedenti, vorrei pregare la Presidenza dell'Assemblea di considerare che si tratta di una decisione di particolare momento.

Io ritengo che la attinenza o meno (e se ne è discusso nel passato in questa Assemblea con pareri difformi) di un argomento alle norme che si vogliono varare sorga dalla materia di cui si tratta. La materia di cui si tratta, la materia base, la problematica di questo progetto di legge è la estensione della legge 21 ottobre 1957, numero 58. La identificazione di una categoria destinataria costituisce la specificazione. Quindi, quando ci troviamo in tema di specificazione dei destinatari di una determinata assistenza, ci troviamo proprio in quella facoltà dell'Assemblea di aggiungere, togliere o modificare, che è insita nel nostro regolamento.

Vorrei chiedere all'onorevole Presidente quali emendamenti allora è possibile fare all'articolo 1. Vorrei chiedere ancora alla Presidenza se la intitolazione posta dal presentatore al disegno di legge possa bloccare tutta la facoltà legislativa dell'Assemblea, che si dice sovrana.

Qui siamo inalveati nella tematica che è specificata dal concetto di estensione dell'assegno mensile. Questa è la tematica che noi svolgiamo. Sulle specificazioni è evidente che la Assemblea è chiamata a dire la sua parola, ad estendere o a ridurre la specificazione della destinazione dell'assegno; non si tratta di materia non attinente perchè la base a cui ci si riferisce è da cui si parte è proprio questa.

Onorevole Presidente della Assemblea, io sono sicuro che nel prendere le sue decisioni Vostra Signoria terrà presente che non si tratta di decisioni destinate a passare nell'ambito di una seduta, ma di decisioni di una certa rilevanza che costituiranno precedente per l'attività legislativa dell'Assemblea, e, come tali, di decisioni che incidono sulla potestà dei deputati di intervenire a modificare le specificazioni delle tematiche dei progetti di legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la questione formulata attraverso il richiamo al regolamento dell'onorevole Russo Michele e sulla quale aveva la Presidenza già richiamato l'attenzione degli onorevoli deputati, deve essere risolta con interpretazione analogica attraverso l'articolo 115 del nostro Regolamento, nel quale per argomenti estranei all'oggetto della discussione è prevista la improponibilità. E la questione deve essere decisa dalla Presidenza anche perchè l'eventuale questione pregiudiziale, della quale fa cenno l'ultimo comma dell'articolo 115, non potrebbe essere proposta in questa sede, cioè in sede di discussione di emendamento.

Gli argomenti sostanziali prospettati sia dall'onorevole Celi, sia dall'onorevole Jacono attraverso la presentazione di un emendamento a favore degli artigiani, aggiuntivo allo emendamento all'articolo 1, sono molto apprezzabili dal punto di vista sociale e dal punto di vista, direi, morale e umano. Però, come è stato già detto, la questione potrà essere risolta, e la Presidenza anzi auspica che possa esserlo con voto unanime ed attraverso iniziative concordi, in altra sede e prossimamente.

Non vi è dubbio che questo disegno di legge ha una destinazione precisa che non sorge soltanto dal titolo che suona: « Assegno mensile ai minorati fisici e psichici irrecuperabili », ma da tutto il testo dell'articolo 1, proprio di quello articolo 1 al quale è stato presentato l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Celi.

Ora, essendo questa legge destinata alla categoria dei minorati fisici e psichici irrecuperabili, così come è stata la categoria precisata, distinta, direi, in termini inequivocabili nel testo dell'articolo 1, non vi è dubbio che la materia della legge debba essere da questa

destinazione desunta e non dal fatto che può essere anche una sistemazione e una soluzione tecnica, una soluzione, diciamo così, di carattere esecutivo, che si agganci alla legge per i vecchi lavoratori che non hanno diritto a pensione.

Per queste considerazioni, pur apprezzando, torno a dire, e pienamente condividendo le ragioni umane e sociali che sono alla base dell'emendamento, la Presidenza ritiene che l'argomento in questa sede, non sia proponibile. Quando si verrà a discutere, come presto si dovrà, sulla proroga della legge per l'assegno ai vecchi lavoratori, anche per le ragioni che sono state prospettate nel suo richiamo al regolamento dall'onorevole Michele Russo, non vi è dubbio che potranno, e la Presidenza lo auspica, trovare pieno accoglimento queste esigenze umane, così fondate, anche in relazione a quella che è sempre stata la nostra attività legislativa nei confronti di categorie particolarmente bisognose e meritevoli di aiuto. In quella sede la Presidenza ritiene che la Assemblea vorrà dare il suo voto unanime in favore di tali categorie. Pertanto, però, in questa sede la Presidenza deve dichiarare improponibile tanto l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Celi ed altri quanto l'emendamento aggiuntivo a tale emendamento presentato dagli onorevoli Jacono ed altri.

Sull'ordine dei lavori.

CELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Sull'ordine dei lavori ha chiesto di parlare l'onorevole Celi. Ne ha facoltà.

CELI. Onorevole Presidente, devo tornare alla mia proposta di abbinare la discussione dei due disegni di legge. Per non mettere in difficoltà la discussione di questo disegno di legge in corso di esame, la pregherei di fare decidere questo abbinamento alla fine della seduta in modo che alla prossima seduta potremmo esaminare i due disegni di legge abbinati e convalidare quelle che sono le intenzioni unanimemente espresse da questa Assemblea e da lei autorevolmente raccolte.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rubino Raffaello. Ne ha facoltà.

RUBINO RAFFAELLO, *relatore*. La Commissione è contraria all'abbinamento, sia perchè, come ieri ha ampiamente dimostrato, non ritiene di dovere prendere in esame un aspetto della materia del tutto diverso da quello dei vecchi senza pensione, e sia perchè il disegno di legge sulla proroga della legge per i vecchi senza pensione, già licenziato dalla Commissione, accoglie le istanze avanzate dall'onorevole Celi e dall'onorevole Bombonati con il loro emendamento.

PRESIDENTE. A parte la questione di fondo della competenza dell'Assemblea ad abbinare la discussione di diversi disegni di legge, debbo far rilevare che l'altro disegno di legge non è all'ordine del giorno.

JACONO. Gli abbinamenti non avvengono mai in Aula.

PRESIDENTE. Io ho distinto le due questioni. Ha chiesto di parlare l'onorevole Coniglio. Ne ha facoltà.

CONIGLIO, *Assessore all'amministrazione civile; alla solidarietà sociale*. Onorevole Presidente, il Governo è d'accordo con la Signoria vostra per quanto riguarda l'impossibilità di trattare in questa sede la estensione proposta; ciò però non significa che non è di accordo sul merito della esigenza prospettata ma soltanto che ritiene la materia non connessa al disegno di legge che è all'esame dell'Assemblea, che si riferisce ai minorati fisici e psichici irrecuperabili a qualunque categoria essi appartengono.

Sotto questo profilo la legge ha una certa generalità che comprende tutte le categorie possibili e immaginabili, solo che abbiano i requisiti previsti dalla legge stessa. La estensione di questa legge ed altre particolari categorie, chiamiamole così, economiche, non mi pare possibile in questa sede; e ciò, oltre che per i motivi già detti anche perchè la istanza che viene oggi avanzata in favore di coltivatori diretti e di artigiani senza pensione è già stata accolta in altro disegno di legge.

RUBINO RAFFAELLO, *relatore*. Esatto.

CONIGLIO, *Assessore all'amministrazione civile; alla solidarietà sociale*. La Commissione

ne informa che questo disegno di legge è stato già esitato, forse dovrà ancora andare alla Commissione di finanza per il prescritto parere.

RUBINO RAFFAELLO, *relatore*. Lo ha già espresso.

CONIGLIO, *Assessore all'amministrazione civile; alla solidarietà sociale*. Se è già stato alla Commissione di finanza, mi meraviglio come non sia all'ordine del giorno. Forse manca la relazione, nel qual caso pregherei il relatore di provvedere al più presto possibile.

RUBINO RAFFAELLO, *relatore*. E' stata già presentata.

CONIGLIO, *Assessore all'amministrazione civile; alla solidarietà sociale*. Per accogliere le istanze di coloro i quali propongono la estensione di questi benefici ai coltivatori diretti e agli artigiani, onorevole Presidente (e sembra che l'Assemblea sia d'accordo con questa impostazione), e per procedere nella materia in modo completo e più organico, non avrei nessuna difficoltà ad aderire alla richiesta dell'onorevole Celi, che potrebbe essere accolta ponendo al primo punto dell'ordine del giorno della settimana entrante i due disegni di legge abbinati. L'Assemblea nella sua sovranità ne valuti l'opportunità o meno; io, ripeto, non avrei nessuna esitazione ad aderire alla richiesta solo ed in quanto non sia (come di fatto non lo è perchè abbiamo sentito dalla viva voce dell'onorevole Celi la motivazione), un rinvio assoluto e *sine die* del disegno di legge che stiamo discutendo. In tal caso a nome del Governo mi opporrei. Poichè in mattinata forse non arriveremo ad approvare il disegno di legge, se questa esigenza manifestata dall'onorevole Celi trova concordi i colleghi nel senso in cui l'ha interpretata il Governo, personalmente non avrei nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Calderaro. Ne ha facoltà.

CALDERARO, *Presidente della Commissione*. La Commissione non solo insiste sul principio che quella materia non va compresa in questa, ma torna ad assicurare che il disegno

di legge riguardante quella materia è stato già inviato dalla settima Commissione alla seconda Commissione. Dobbiamo aggiungere che è vivo desiderio della Commissione che si proceda rapidamente all'esame del disegno di legge e che in mattinata lo si approvi. Questo è il desiderio che, tramite il Presidente, la Commissione sta manifestando.

Riprende la discussione dei disegni di legge nn: 105 - 146.

PRESIDENTE. Nessun altro chiede di parlare? Allora dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 1 e lo pongo ai voti; chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, *segretario*:

Art. 2.

Sono esclusi dai benefici della presente legge i minorati la cui minorazione dipenda da cause di guerra, di servizio militare o civile, di lavoro, che siano coperti da protezione assicurativa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 2. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 3. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, *segretario*:

Art. 3.

Il servizio di cui all'art. 3 della legge 21 ottobre 1957 n. 58, è così modificato: « Assegno mensile ai vecchi lavoratori ed ai minorati fisici e psichici irrecuperabili ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo. Onorevole colleghi, la Commissione propone una modifica formale a questo articolo. Lo scopo che questa modifica si prefigge forse potrebbe essere meglio raggiunto dicendo: « Il servizio di cui all'articolo 3... è così denominato ».

RUBINO RAFFAELLO, relatore. Va bene, è lo stesso.

PRESIDENTE. In sostanza si tratta di sostituire la parola: « modificato » con l'altra: « denominato ». La Commissione è d'accordo?

RUBINO RAFFAELLO, relatore. Sì.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni resta così stabilito. Poichè nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione sullo articolo 3 e lo pongo ai voti con la modifica formale anzidetta. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 4. Prego il deputato segretario di darne lettura.

**Presidenza del Presidente
STAGNO d'ALCONTRES**

GIUMMARRA, segretario:

Art. 4.

Le modalità per l'ammissione al godimento dell'assegno mensile sono quelle stabilite dal regolamento per l'esecuzione della legge 21 ottobre 1957, n. 58, emesso con D.P. 21 aprile 1958, n. 6, e successive modificazioni che si rendono necessarie per la attuazione della presente legge da approvarsi entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

RUBINO RAFFAELLO, relatore. La formulazione dell'articolo 4, dovrebbe secondo la

Commissione, essere modificata e precisamente si dovrebbero sopprimere le parole: « da approvarsi entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore » e sostituirle con le seguenti: « il Governo è incaricato di emanare il regolamento per l'attuazione della presente legge entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge ».

PRESIDENTE. Allora aspetto l'emendamento.

OCCHIPINTI VINCENZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIPINTI VINCENZO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei semplicemente sottolineare, come indirizzo da dare a chi formulerà il regolamento per l'attuazione di questa legge, la esigenza di tenere presenti i casi di mutilati ed invalidi civili per motivi psichici per evitare che per l'attribuzione dell'assegno alimentare a coloro che non abbiano una posizione giuridica ben precisa, si creino tali e tante difficoltà da rendere inoperante la legge stessa nei loro confronti.

Già nell'applicazione della legge sull'assegno alimentare ai vecchi lavoratori senza pensione, purtroppo, per il ritardo con cui questa ha funzionato, spesso si verifica che gli eredi del titolare del diritto hanno dovuto fare delle pratiche complesse, a cominciare dalla denuncia di successione. Per gente che non possiede il becco di un quattrino fare la denuncia di successione per riscuotere le dieci, le venti, le cinquanta mila lire che possono essere compendio attivo di questa eredità è un controsenso. Ora ad evitare che anche nell'applicazione di questa legge per i minorati psichici s'incontrino difficoltà che impongano di fare un giudizio di interdizione e di nominare un tutore prima di riscuotere l'assegno, è opportuno che l'amministrazione, la quale dovrà procedere al regolamento, si ponga davanti questi casi e trovi un sistema pratico e semplice perchè la legge stessa sia operante nei confronti degli interessati.

PRESIDENTE. Onorevole Occhipinti, lei ha detto delle cose molto interessanti che avrebbero dovuto essere ascoltate dal Gover-

no, perchè riguardano questioni pratiche che il Governo dovrà tenere presenti quando farà il regolamento per l'attuazione della legge. Nel caso in cui si dovesse verificare la morte nelle more della deliberazione relativa alla pensione,...

RUBINO RAFFAELLO, *relatore*. E' previsto dalla legge.

PRESIDENTE. Sì, ma è una pratica molto complessa. Comunque il Presidente dell'Assemblea non può entrare nel merito della legge. L'emendamento è stato formulato?

RUBINO RAFFAELLO, *relatore*. Dopo una ulteriore valutazione la Commissione ritiene di dovere ritirare l'emendamento aggiuntivo. Propone semplicemente una modifica formale dell'articolo 4, e precisamente anzichè « si rendono » dire « si rendano ».

PRESIDENTE. La Commissione ritiene non di ritirare l'emendamento, perchè non lo ha mai presentato, ma di non presentarlo. Comunico all'Assemblea che la Commissione ha presentato il seguente emendamento formale all'articolo 4:

sostituire alla parola: « rendono » l'altra: « rendano ».

Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Poichè nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 4, con le modifiche di cui all'emendamento testè votato. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 5. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, *segretario*:

Art. 5.

La Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21

ottobre 1957, n. 58, si avvale, per l'accertamento delle minorazioni, dell'organizzazione sanitaria dell'I.N.A.I.L..

A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'I.N.A.I.L..

Il giudizio emesso in sede medica è vincolante per la Commissione regionale di cui all'art. 4 della legge 21 ottobre 1957, n. 58.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Ricordo che è stato presentato l'emendamento Pettini ed altri consistente nell'aggiungere al primo comma, dopo le parole « numero 584 » le altre: « integrata, per la categoria, da un medico e da un altro componente indicati dalla libera Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ».

Comunico che sono stati presentati i seguenti altri emendamenti:

— dal relatore onorevole Rubino Raffaello: per la Commissione:

sostituire i comma 1° e 2° dell'articolo 5 col seguente:

« Gli accertamenti delle minorazioni dei soggetti ai quali ha riguardo la presente legge possono essere affidati all'I.N.A.I.L. attraverso convenzione da stipularsi dall'Amministrazione regionale »;

— dall'Assessore Coniglio:

aggiungere all'articolo 5 il seguente comma:

« In sede di esame delle istanze di concessione dell'assegno ai minorati fisici e psichici in sostituzione dei componenti di cui al numero 6 dell'articolo 4 della legge citata sono chiamati a far parte della Commissione due rappresentanti delle Associazioni di categorie ».

Chiede di parlare l'onorevole Pettini. Ne ha facoltà.

RUBINO RAFFAELLO, *relatore*. I due emendamenti, quello del Governo e quello dell'onorevole Pettini, possono essere fusi.

PETTINI. Vorrei che mi ascoltasse l'onorevole Coniglio.

PRESIDENTE. Onorevole Assessore la prego di prestare attenzione, l'onorevole Pettini desidera essere ascoltato.

PETTINI. Non per piacere di essere ascoltato ma perchè ritengo sia utile per chiarire le finalità dei due emendamenti i quali vogliono realizzare lo stesso risultato. E' chiaro che sia l'emendamento del Governo sia il mio hanno un solo obiettivo; semplicemente lo perseguono attraverso due diversi mezzi. Il Governo con il suo emendamento fa riferimento in generale ad associazioni di categoria, mentre l'emendamento presentato da me e da altri fa riferimento alla Associazione di categoria generalmente riconosciuta come la più importante in questa materia e che dà la maggiore garanzia di imparzialità essendo in essa rappresentate tutte, nessuna esclusa, le correnti politiche.

Mi pare, quindi, che il riferimento a questa singola Associazione non solo offra sostanzialmente tutte le garanzie che sono desiderate, ma metta anche il Governo al coperto da eventuali perplessità o pressioni per quanto riguarda la nomina dei due rappresentanti della categoria. La questione se uno di questi debba essere un medico, è di dettaglio e su di essa credo che sia facile mettersi d'accordo. Indicando nella legge l'associazione che deve fornire le due proposte, si toglierebbe ogni motivo di perplessità o di contrasto e il Governo sarebbe più tranquillo anche nella attuazione della norma.

Date queste considerazioni pregherei l'onorevole Coniglio, se non ha difficoltà, di volere aderire, a nome del Governo, all'emendamento da noi presentato per la parte che riguarda il riferimento all'associazione di categoria. Per il resto si potrebbe aderire anche alla formulazione del Governo indicando genericamente i due componenti, anzichè un medico ed un altro componente, che debbono essere designati dalla libera Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili. Questa è la richiesta che facciamo.

CONIGLIO, *Assessore all'amministrazione civile; alla solidarietà sociale*. La Commissione cosa dice?

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

RUBINO RAFFAELLO, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento formulato dall'onorevole Pettini, ma in questa formulazione: « integrata per la materia da un com-

ponente indicato dalla libera Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ». Su questa formulazione credo possa anche convenire il Governo in quanto sostanzialmente gli emendamenti in questo senso si possono fondere.

Per quanto concerne invece la sostituzione dei due primi comma si tratta di una modifica formale. Mentre l'articolo 5 così come è formulato in atto dice: « La Commissione si avvale dell'organizzazione sanitaria dell'I.N.A.I.L. » quasi che abbia il potere di avvalersene, si propone invece una formulazione diversa in termini più riguardanti nei confronti dell'autonomia dell'I.N.A.I.L.. E' una modifica soltanto formale.

Poichè l'altra questione è sostanziale, la Commissione gradirebbe conoscere il pensiero del Governo in merito al suo emendamento circa l'aggiunta di uno o più componenti nella Commissione di cui all'articolo 4 della legge 21 ottobre 1957.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'attenzione del Governo e degli onorevoli componenti della Commissione sul fatto che i due emendamenti, uno presentato dal Governo ed uno dall'onorevole Pettini, praticamente potrebbero essere fusi in un unico emendamento poichè il concetto basilare è lo stesso. E' il suggerimento del relatore al disegno di legge, onorevole Rubino Raffaello.

RUBINO RAFFAELLO, *relatore*. La Commissione ritiene unanimemente che debba essere un solo componente, senza l'indicazione « medico », ad integrare per la materia la Commissione di cui all'articolo 4. Per l'esame delle domande, questa avrà in aggiunta un componente indicato dalla Libera Associazione mutilati ed invalidi, solo per la materia relativa all'assegno per i mutilati ed invalidi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Assessore all'amministrazione civile e solidarietà sociale. Ne ha facoltà.

CONIGLIO, *Assessore all'amministrazione civile; alla solidarietà sociale*. Onorevole Presidente, il Governo concorda sia con la proposta dell'onorevole Raffaello Rubino relativa alla convenzione da stipularsi con l'I.N.A.I.L. da parte dell'Amministrazione regionale nei termini indicati dall'emendamento sia

con l'altra di unificare gli emendamenti presentati da me, a nome del Governo, e dall'onorevole Pettini. Sono d'accordo per togliere la specificazione « medico » perchè già lo esame dal punto di vista sanitario viene fatto da organi qualificati. Per quanto riguarda i due rappresentanti, nelle intenzioni del Governo essi avrebbero dovuto essere in sostituzione di quelli di cui all'articolo 4, comma 6, della legge del '57. Invece mi pare di aver capito che la Commissione ne vuole uno in aggiunta, per integrare la Commissione. In linea di massima, signor Presidente, non avrei nessuna difficoltà.

Il comma 6 dell'articolo 4 dice: « Un rappresentante per ognuno degli istituti di assistenza sociale legalmente costituiti: IMCA, INAS, ENAS, ITAL, nominati dall'Assessore al lavoro, cooperazione e previdenza sociale, su terne designate dai detti istituti ». Se vogliamo metterlo in aggiunta, concordo con l'emendamento della Commissione e credo che anche l'onorevole Pettini sia d'accordo. Aggiungerei solamente che questo rappresentante, per far parte della Commissione, deve essere nominato, come gli altri rappresentanti, dall'Assessore al lavoro su terne della categoria, che nel caso in esame è rappresentata da una sola associazione, come da tutti viene riconosciuto.

GRAMMATICO. Unica associazione nazionale.

CONIGLIO, *Assessore all'amministrazione civile; alla solidarietà sociale*. Allora in questo senso, onorevole Presidente, mi riservo di presentare subito l'emendamento.

PRESIDENTE. Non ritengono opportuno coordinare tutte e tre gli emendamenti e presentare un testo unico che sostituisca l'intero articolo 5? A questo scopo potremmo sospendere per cinque minuti la seduta.

L'onorevole Jacono chiede di parlare. Ne ha facoltà.

JACONO. Chiedo di parlare a titolo personale, non come componente della Commissione. Non sono d'accordo sull'allargamento della Commissione, perchè questa ha già un numero di componenti assai rilevante, è già molto pletorica. Se oggi, estendendo il beneficio della

legge-madre sull'assegno ai vecchi lavoratori ai minorati fisici e psichici, vogliamo allargare anche la Commissione, la settimana entrante, o fra quindici giorni, quando approveremo l'altra legge che prevede la estensione ai coltivatori diretti e agli artigiani, dovremo necessariamente includere altri rappresentanti nella Commissione.

MANGANO. E' logico che sia così.

JACONO. Per te è logico per me non è logico, perchè la Commissione così come è formata rappresenta i lavoratori, i sindacati, rappresenta tutti. Ora io penso che i minorati, gli invalidi, gli artigiani, i coltivatori diretti, potranno essere benissimo tutelati dagli attuali rappresentanti di tutte le associazioni sindacali, per cui a titolo personale dichiaro di essere contrario all'allargamento della Commissione e per ciò agli emendamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Calderaro, Presidente della Commissione, chiede di parlare. Ne ha facoltà.

CALDERARO, *Presidente della Commissione*. Senza dire che la organizzazione della quale ci stiamo occupando, non è formata di lavoratori e quindi non può essere compresa in sindacati, io come Presidente, e sento in questo di poter rappresentare il resto della Commissione, insisto perchè si aggiunga un rappresentante alla Commissione esistente.

CONIGLIO, *Assessore all'amministrazione civile; alla solidarietà sociale*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Così avremo che nelle sedute della Commissione per la pensione ai vecchi lavoratori non parteciperà il rappresentante della categoria dei minorati psichici ed invalidi civili e viceversa.

Vi sono obiezioni alla mia proposta di sospendere la seduta per 5 minuti al fine di concordare un unico emendamento?

JACONO. E' già formulato.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

aggiungere al terzo comma le seguenti parole: « integrata per la materia da un rappresentante nominato dall'Assessore al lavoro, cooperazione e previdenza su terne indicate dalla libera Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ».

Con questo emendamento, se non sorgono osservazioni, si intendono ritirati l'emendamento Pettini ed altri e quello Coniglio, in precedenza presentati. L'Assemblea ne prende atto.

Nessun altro chiede di parlare?

Poichè nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 5 e sugli emendamenti ad esso presentati.

Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo del primo e secondo comma dell'articolo 5, presentato dall'onorevole Rubino Raffaello, a nome della Commissione, che suona così: sostituire i primi due comma dell'articolo 5 col seguente: « Gli accertamenti delle minorazioni dei soggetti ai quali ha riguardo la presente legge possono essere affidati all'INAIL attraverso convenzione da stipularsi dall'Amministrazione regionale ».

Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'emendamento della Commissione aggiuntivo al terzo comma, testè comunicato.

Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'intero articolo 5, modificato secondo gli emendamenti testè approvati. Lo rileggo:

« Gli accertamenti delle minorazioni dei soggetti ai quali ha riguardo la presente legge possono essere affidati all'INAIL attraverso convenzione da stipularsi con l'Amministrazione regionale.

Il giudizio emesso in sede medica è vincente per la Commissione regionale di cui all'articolo 4 della legge 21 ottobre 1957, numero 58, integrata, per la materia, da un rappresentante nominato dall'Assessore al lavoro,

cooperazione, previdenza sociale, igiene e sanità, su terne indicata dalla libera Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ».

Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 6. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 6.

La presente legge ha vigore fino a quando non sarà emanata analoga legge dello Stato a favore dei beneficiari della presente legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Chiede di parlare l'onorevole Rubino Raffaello. Ne ha facoltà.

RUBINO RAFFAELLO, relatore. L'articolo prevede che la legge avrà valore sino a che non sarà emanata analoga legge da parte dello Stato. Deve, però, aggiungersi che le norme della presente legge non si applicano ai mutilati ed invalidi civili che godono gli assegni comunque derivanti da leggi nazionali. Infatti nel corso della relazione avevamo già rilevato che la legge 9 agosto 1954 prevede la concessione dell'assegno mensile ai ciechi e se non esprimiamo chiaramente il concetto della limitazione i ciechi avranno tutto il diritto di chiedere oltre all'assegno nazionale anche quello regionale. Per questo motivo riteniamo opportuno il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 6, che stiamo inviando alla Presidenza: « Le norme della presente legge non si applicano ai mutilati ed invalidi civili che godono di assegni comunque derivanti da altre leggi nazionali ».

LO GIUDICE. « Da altre leggi », senza « nazionali ».

PRESIDENTE. Dalla Commissione è stato presentato il seguente emendamento: aggiungere all'articolo 6 il seguente comma: « le

norme della presente legge non si applicano ai mutilati ed invalidi civili che godono di assegni comunque derivanti da altre leggi nazionali ».

LO GIUDICE. No! « Da altre leggi ».

PRESIDENTE. Onorevole Lo Giudice, io leggo quello che è scritto. Lei può presentare un emendamento soppressivo.

RUBINO RAFFAELLO, *relatore*. La Commissione è d'accordo con l'onorevole Lo Giudice.

PRESIDENTE. Allora la parola « nazionali » è soppressa.

Chiede di parlare l'onorevole Rubino Raffaello. Ne ha facoltà.

RUBINO RAFFAELLO, *relatore*. Onorevole Presidente, la legge 9 agosto 1954, numero 632, prevede la concessione dell'assegno mensile di 10-14mila lire ai ciechi, i quali sono anche invalidi civili. Se non esprimiamo chiaramente l'incompatibilità della duplicità del beneficio non c'è dubbio che i ciechi presenteranno la richiesta anche per il nostro assegno; quindi è bene chiarire questo concetto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 6. Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo della Commissione, testè comunicato. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'intero articolo 6 con le modifiche di cui all'emendamento testè approvato. Lo rileggo:

« La presente legge ha vigore fino a quando non sarà emanata analoga legge dello Stato a favore dei beneficiari della presente legge.

Le norme della presente legge non si applicano ai mutilati ed invalidi civili che godono di assegni comunque derivanti da altre leggi ».

Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Comunico che l'Assessore Coniglio ha presentato, per il Governo, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 6 bis: « Alla presente legge si estendono le norme della legge 21 ottobre 1957, numero 58, in quanto applicabili ».

Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo aggiuntivo 6 bis. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 7. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, *segretario*:

Art. 7.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la somma di lire 50.000.000 da prelevarsi dal capitolo 38 del bilancio della Regione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo, al quale ricordo che sono stati presentati dall'onorevole Russo Michele, Presidente della Commissione di finanza, tre emendamenti e precisamente: sostituire il numero « 38 » col numero « 46 »; aggiungere: « Per gli esercizi successivi si provvederà con le disponibilità del servizio di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 1957, numero 58 »; aggiungere dopo la parola « autorizzata » le parole « per l'esercizio in corso ».

Comunico che l'Assessore Coniglio, per il Governo, ha presentato il seguente emendamento:

all'articolo 7 sostituire alle parole « la somma di lire 50.000.000 » le altre « la somma di lire 5.000.000 » e sostituire il capitolo « 38 » con l'altro capitolo « 47 ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Russo Michele. Ne ha facoltà.

RUSSO MICHELE. Onorevole Presidente, poichè l'emendamento all'articolo 7, testè an-

nunciato è stato concordato tra me e il Governo io ritiro il mio emendamento col quale proponevo di sostituire il capitolo 38 col capitolo 46.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

RUSSO MICHELE. Tutti gli altri sono validi. Perchè aderisco a questa tesi del Governo? Perchè è conforme alla struttura finanziaria della legge, che comporta un unico servizio, un servizio unificato con la legge sull'assegno mensile ai vecchi lavoratori, la cui durata...

CELI. E' scaduta.

RUSSO MICHELE. Non è scaduta, onorevole Celi.

... la cui durata, dicevo, è prevista sino a quando lo Stato non provvederà con propria legge per la stessa materia. Quindi il servizio resta e viene integrato da quest'altro che riguarda gli invalidi civili. Per avere la disponibilità dei fondi l'Assemblea dovrà provvedere ad un nuovo finanziamento con il provvedimento che verrà al nostro esame quanto prima essendo già stato esitato dalla 7ª Commissione.

Pare infatti che i fondi siano in via di esaurimento. Per questa legge l'Assemblea credette opportuno disporre un finanziamento con spesa ripartita in tre o in quattro esercizi che sono stati sufficienti per un quinquennio perchè all'inizio la legge non ha potuto avere applicazione rapida. Tuttora, mi risulta che ci sono delle giacenze, alle quali si può attingere sia per le necessità dei vecchi lavoratori sia per le eventuali necessità della nuova legge; cosa difficile in questo esercizio, a meno che il Governo, bruciando i tempi, non dia vita alla convenzione prevista nella legge. In questo caso i 5milioni saranno certamente sufficienti.

Per gli esercizi futuri si avrà la possibilità di attingere al fondo generale del servizio che opportunamente l'Assemblea, ove effettivamente sia in via di esaurimento, potrà impinguare sia per la finalità di questa legge sia per la finalità della legge madre istitutiva dell'assegno mensile. Ecco spiegato il meccanismo di attingere al capitolo 46 in nismo della parte finanziaria. Si era suggerito

quanto vi era una più larga disponibilità, ma essendo le necessità per questo esercizio ridotte a 5milioni tanto vale attingere al capitolo 47. Per questi motivi aderisco alla proposta del Governo.

PRESIDENTE. Mi permetterei di suggerire di sostituire la dizione « autorizzata la somma di » con l'altra: « autorizzata la spesa di » che mi sembra più appropriata.

Non sorgendo osservazioni pongo ai voti l'emendamento del Governo così modificato. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Russo Michele che propone di aggiungere dopo la parola « autorizzata » le altre « per lo esercizio in corso ». Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Resta l'ultimo emendamento dell'onorevole Russo Michele col quale si propone di aggiungere il seguente comma:

« Per gli esercizi successivi si provvederà con le disponibilità del servizio di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 1957, numero 58 ».

La Presidenza ritiene che per ragioni formali sia opportuno sopprimere le parole « del servizio ».

CONIGLIO, *Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale*. L'articolo 3 della legge 21 ottobre 1957, numero 58, parla del servizio in genere, quindi la dizione non è esatta.

PRESIDENTE. Allora lasciamo la dizione « del servizio ».

CONIGLIO, *Assessore all'amministrazione civile; alla solidarietà sociale*. Volevo notare che all'articolo, cui ci si riferisce, non si parla di norme finanziarie. Infatti detto articolo dice: « La gestione del servizio " assegno mensile ai vecchi lavoratori », previsto dagli articoli 1 e 2 della presente legge è organizzata

presso l'Assessorato all'amministrazione civile e solidarietà sociale. L'Assessore all'amministrazione civile e solidarietà sociale dispone, mediante decreto, l'ammissione al godimento sull'assegno mensile o la sua revoca.

La domanda per l'ammissione al godimento, corredata da sufficiente documentazione, va presentata... etc. etc. ».

Quindi non mi pare che questo riferimento finanziario si possa agganciare all'articolo 3.

Forse sarebbe più opportuno dire che si farà fronte con le disponibilità di cui alla legge 21 ottobre '57 e successive modificazioni. Così è più generico e si fa riferimento al fondo previsto dalla suddetta legge.

PRESIDENTE. Chiede di parlare l'onorevole Russo Michele. Ne ha facoltà.

RUSSO MICHELE. Onorevole Assessore, deve essere detto come è stato proposto; non possiamo genericamente riferirci alle disponibilità della legge perchè questa ha un finanziamento per un numero limitato di anni, mentre noi dobbiamo provvedere, e provvederemo con legge, agli ulteriori finanziamenti per gli anni futuri.

Noi dobbiamo fare riferimento alle disponibilità del servizio non alle disponibilità di quella legge, appunto in previsione di successive leggi che le impinguino.

PRESIDENTE. Le disponibilità sono per le finalità previste da quelle leggi, quindi per la precisione bisognerebbe dire « con le disponibilità per il servizio di cui alla legge etc. ».

Mi pare che questa formulazione rispecchi meglio il pensiero dell'onorevole Russo.

RUSSO MICHELE. Onorevole Presidente, il problema è questo: mentre la legge per i vecchi lavoratori senza pensione resta in vigore sino a quando non vi sarà una analoga legge di carattere nazionale sulla stessa materia, non così accade per la parte finanziaria che è limitata a pochi anni. Quindi, se nel frattempo non interverrà un provvedimento nazionale, saranno necessari per la continuità della legge nuovi provvedimenti di finanziamento da parte dell'Assemblea.

Alla finalità del « servizio per i vecchi lavoratori senza pensione » aggiungiamo oggi nello stesso servizio, quest'altra per gli inva-

lidi civili. I finanziamenti sono comuni, hanno sorte comune, per cui, se ci sono ancora disponibilità, come ci sono, si provvederà con queste alle finalità di entrambe le leggi. Analogamente nuovi finanziamenti alla legge, diciamo così, madre serviranno per le vecchie finalità e per le nuove. Questo è il significato dell'emendamento e mi pare che sia appropriato dire che si attinge dalle disponibilità del servizio di cui alla legge, etc..

PRESIDENTE. Va bene. Chiede di parlare l'onorevole Lo Giudice. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE. Signor Presidente, se non vado errato l'esigenza posta dall'onorevole Russo è di far sì che nel bilancio ci sia un unico capitolo di finanziamento al quale si possa fare riferimento per finanziare non solo quella legge ma anche questa. Questa è l'esigenza del collega Russo e credo che su questa esigenza si sia dichiarato d'accordo anche il Governo. (*Commenti*)

E' vero? Quindi non creare due capitoli distinti, ma un unico capitolo con la conseguente modifica della denominazione, cioè a dire gestione unica del capitolo. Se questo è l'intento suggerito dal collega Russo, non mi pare però che il fare riferimento al « servizio » sia esatto. E dico il perchè: se noi avessimo una autonomia amministrativa del servizio, e quindi una sua autonomia giuridica, una sua particolare dotazione, una sua particolare erogazione, e cioè una sua particolare funzionalità come per esempio quello del Fondo di solidarietà che c'è nel bilancio del lavoro, lo capirei; ma questo è un normale capitolo di bilancio che non ha una sua autonoma organizzazione.

Qui si fa riferimento al servizio come ripartizione interna dell'Assessorato, non ai fini della gestione economica perchè la gestione di questo capitolo è uguale a quella degli altri capitoli del bilancio. Ora, poichè l'emendamento Russo potrebbe far pensare che questo particolare capitolo si gestisca in servizio autonomo, rischieremmo di inserire una nozione diversa da quella che prevede la legge istitutiva. Quindi, io proporrei, se il collega Russo è d'accordo, di trovare un'altra formula che salvi la esigenza da lui prospettata e condivisa dal Governo.

A questo fine, signor Presidente, potremmo o sospendere la seduta per cinque minuti, op-

pure, dato che mi pare difficile si possa votare la legge oggi perchè non siamo in numero legale, si potrebbe rimandare a martedì.

CORTESE. Potremmo accantonare l'articolo 7 e votare quello successivo che è l'ultimo.

PRESIDENTE. Per accontentare l'onorevole Cortese possiamo votare l'articolo.

Poichè non sorgono osservazioni, resta accantonato l'articolo 7, giusta la richiesta dell'onorevole Lo Giudice, e si passa all'articolo 8. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni lo pongo ai voti. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

La seduta è rinviata a martedì 22 maggio 1962 alle ore 17,30 con il seguente ordine del giorno:

A. — Comunicazioni.

B. — Svolgimento della interrogazione numero 839: Azienda silvo-pastorale di Nicosia degli onorevoli Colajanni e Prestepino iGarritta.

C. — Svolgimento dell'interpellanza numero 336: Enti locali e commissioni di controllo dell'onorevole Celi.

D. — Interrogazioni - rubriche: « Amministrazione civile e solidarietà sociale » - « Industria, commercio, pesca, attività

marinare ed artigianato » - Interpellanze - Mozioni.

E. — Discussione dei seguenti disegni di legge:

1) « Assegno mensile agli invalidi permanenti » (105) (*Seguito*); « Assegno mensile agli invalidi al lavoro per minorazione fisica e psichica » (146);

2) « Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione » (469); « Attribuzione del Governo e ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regione » (553);

3) « Provvidenze per le aziende agricole danneggiate » (571); « Modifiche della legge 18 luglio 1961, n. 11, concernente provvidenze per l'agricoltura » (574);

4) « Agevolazioni straordinarie per la gestione collettiva dei prodotti agricoli e zootecnici » (229);

5) « Agevolazioni fiscali alle cooperative agricole e loro consorzi » (569-573/A);

6) « Modifica al secondo comma dell'articolo 2 della legge 20 gennaio 1961, numero 7 » (582) (*Imprese armatoriali*);

7) « Istituzione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione » (252); « Istituzione del fondo regionale per il credito alle cooperative » (261);

8) « Contributi per l'impianto di serre destinate alla coltivazione di primaticci e per l'acquisto di attrezzature e macchinari comunque atti alla difesa dal gelo » (76);

9) « Norme integrative della legge 13 settembre 1956, n. 46, sull'assegnazione dei terreni agli enti pubblici » (163);

10) « Abrogazione del diritto alla trattenuta del sesto dei terreni soggetti a conferimento » (135);

11) « Modifica alle norme vigenti in materia costituzionale dei liberi Consorzi dei Comuni » (28);

12) « Ordinamento delle scuole rurali nella Regione siciliana » (102); « Istitu-

zione della scuola rurale in Sicilia » (108);

13) « Abolizione del limite di produttività di 14 quintali per ettaro » (281);

14) « Aumento della spesa annua per contributi in favore di scuole a carattere artigiano » (216);

15) « Provvedimenti per l'industria mineraria » (211);

16) « Concessione di contributi per lo Ente Fiera di Catania » (97);

17) « Istituzione di un Centro di ricerche di virologia medica presso l'Istituto d'igiene e microbiologia dell'Università di Palermo » (119);

18) « Riserve di forniture e lavorazioni alle imprese siciliane » (333);

19) « Costituzione di un parco regionale di carri-cisterna ferroviari per il trasporto di mosti e di vini » (365);

20) « Emendamenti alla legge 21 ottobre 1957, n. 57, recante provvedimenti a favore delle aziende esercenti la piccola pesca » (369);

21) « Modifiche alla legge 27 giugno 1955, n. 1, recante provvidenze a favore di sinistrati da tempeste » (311);

22) « Istituzione di corsi di addestramento professionale » (361); « Provvedimenti per l'addestramento, la qualificazione, la specializzazione e la riqualificazione dei lavoratori da adibire nelle aziende industriali, commerciali, agricole e artigiane » (402);

23) « Costituzione del Centro Studi per la Storia della Filosofia in Sicilia » (166); « Contributo in favore del Centro di Studi per la Storia della Filosofia in Sicilia » (188);

24) « Istituzione di un posto di ruolo di assistente ordinario alla Cattedra di Storia della Filosofia presso l'Istituto Universitario di Magistero di Catania » (300);

25) « Istituzione di un posto di assistente presso l'Istituto di Patologia vegetale e Microbiologia agraria e tecnica

presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Palermo » (305);

26) « Erezione a Comune autonomo delle frazioni di Rometta Marea e S. Andrea del Comune di Rometta (Messina) sotto la denominazione di Rometta Marea » (57);

27) « Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura e norme di attuazione della legge regionale 27 dicembre 1950, numero 104 » (19);

28) « Disposizione per il riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario » (137); « Norme per l'incremento della bonifica e della irrigazione e per il finanziamento dei Consorzi di bonifica » (143); « Norme integrative in materia di trasformazione e sistemazione delle trazzere » (192); « Autorizzazione di spesa concernente i pubblici abbeveratoi » (193);

29) « Provvedimenti contro le malattie infettive e diffuse degli animali » (396);

30) « Provvedimenti per la costruzione di una strada di grande comunicazione Messina-Villafranca T. - Divieto, con galleria sotto i monti Peloritani » (186);

31) « Provvedimenti a favore degli allevatori di bachi da seta » (n. 294);

32) « Contributo per la realizzazione della gara automobilistica « Targa Florio » (114);

33) « Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1959, n. 15 » (242);

34) « Intervento finanziario della Regione per la costruzione dell'aeroporto civile di Palermo » (523);

35) « Provvedimenti in favore della città di Palermo » (337); « Provvedimenti riguardanti il risanamento dei quartieri malsani della città di Palermo » (338);

36) « Modifiche alle leggi regionali 13 aprile 1959, n. 14, e 15 dicembre 1959, n. 31 » (533);

37) « Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1949, n. 39, e 18 aprile 1958, numero 12. » (534);

38) « Esecuzione di opere connesse, nei complessi popolari, con fondi regionali » (535);

39) « Integrazione della legge 4 agosto 1960, n. 33, per il fondo concorso interessi destinato al credito artigiano di esercizio » (423);

40) « Stanziamento di lire 318.370.000 per il finanziamento di manifestazioni nei settori dello spettacolo e del turismo » (554);

41) « Istituzione di un « Centro per il calcolo e sue applicazioni » per studi e ricerche connessi con i processi produttivi dell'industria in Sicilia » (453);

42) « Estensione dei benefici della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, modificata dalla legge regionale 4 dicembre 1954, n. 44 » (336);

43) « Provvedimenti per lo sbaraccamento ed il risanamento dei rioni Giostra, Camaro inferiore e Gazzi nel Comune di Messina » (178);

44) « Proroga della legge regionale 1 febbraio 1957, n. 13 » (275);

45) « Disposizioni per il potenziamento delle attività lirico-musicali in Sicilia » (50);

46) « Modifiche alla legge 14 dicembre 1950, n. 85 » (536).

La seduta è tolta alle ore 13,30.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo